

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 17 ottobre 2024

Milano, 16 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 703 - 2024 del 16/10/2024

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\442-2024)

OGGETTO: Convenzione passiva con il Gruppo Multimedita S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa. 2024-2026.

IL DIRETTORE GENERALE sostituito
nella persona della **Dott.ssa Angela Pezzolla**

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI
Addetto all'istruttoria: Daniele MENEGHIN

L'atto si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 allegati, parte integrante

OGGETTO: Convenzione passiva con il Gruppo Multimedita S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa. 2024-2026.


ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC AFFARI GENERALI E LEGALI
- Centro di costo 100000100

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(Dott. Daniele Meneghin) 
IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Enzo Quadri) 

Milano, 10.10.2024.....

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

Bilancio Assistenza

Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE 51201020 (Altre prestazioni sanitarie esterne da privato) per € 5.000,00
Impegno n. 2024 004317

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE 51201020 (Altre prestazioni sanitarie esterne da privato) per € 20.000,00
Impegno n. 2025 004317

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2026

Conto COGE 51201020 (Altre prestazioni sanitarie esterne da privato) per € 20.000,00
Impegno n. 2026 004317

(...) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe) 


Milano, 14.10.2024.....

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

Milano, 15.10.2024.....







VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

PREMESSO che la Fondazione Besta:

- ✓ svolge attività di ricovero e cura e di ricerca scientifica nel campo delle malattie neurologiche di competenza sia medica, sia chirurgica, in regime d'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ✓ in quanto struttura monotematica di scienze neurologiche, deve provvedere all'acquisizione di tutte le restanti prestazioni sanitarie specialistiche ed interventistiche, necessarie per un'adeguata assistenza ai propri pazienti, anche in relazione al ruolo di struttura di riferimento che l'Istituto ha in quanto IRCCS;
- ✓ attualmente non dispone di Unità Operative di Medicina Riabilitativa a conduzione specialistica specifica;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 517, del 29 settembre 2021, con la quale la Fondazione Besta ha autorizzato il rinnovo, fino al 30 settembre 2024, della convenzione passiva con il Gruppo Multimedita S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni specialistiche in Medicina Fisica e Riabilitativa a favore di pazienti ricoverati presso la Fondazione affetti da disordini del movimento, nonché di esami di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione;

ATTESO che la Fondazione ha tuttora l'esigenza imprescindibile di garantire ai propri pazienti le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa senza soluzione di continuità;

VISTE:

- la nota prot. n. 0004838, dell'11 luglio 2024, con la quale la Fondazione Besta ha

chiesto al Gruppo Multimedita S.p.A. la disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni economiche e contrattuali già in essere;

- la comunicazione di posta elettronica del 27 settembre 2024, con la quale il Gruppo Multimedita S.p.A. ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto nei termini predetti;

RICHIAMATA la bozza di accordo predisposta dai competenti Uffici e condivisa tra le Parti, che prevede in particolare l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- medicina fisica e riabilitativa per pazienti affetti da disordini del movimento, mediante l'esecuzione di un massimo di 75 accessi annui della durata di circa 3 ore ad accesso, per un corrispettivo di € 200,00 ad accesso;
- esecuzione di 20 esami annui di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione, alle tariffe del nomenclatore regionale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario della Fondazione Besta in merito al rinnovo della convenzione in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare la convenzione passiva con il Gruppo Multimedita S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, regolando l'attività eventualmente erogata dal 1° ottobre 2024, nelle more dell'adozione degli atti formali, a norma del presente accordo;

DATO ATTO che il costo presunto derivante da questo provvedimento, pari a complessivi € 45.000,00 (compresa IVA) per il triennio 2024-2026, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede testualmente: *"in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età..."*;

PRESO ATTO:

del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore



Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art.17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA


per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con il Gruppo Multimedita S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, regolando l'attività eventualmente erogata dal 1° ottobre 2024, nelle more dell'adozione degli atti formali, a norma del presente accordo;
2. di approvare il testo della convenzione, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, disciplinante le condizioni, i termini e le modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto;
3. di dare atto che il costo presunto derivante da questo provvedimento, pari a complessivi € 45.000,00 (compresa IVA) per il triennio 2024-2026, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;
4. di dare altresì atto che questo provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare infine atto che questo provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)



IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)



IL DIRETTORE GENERALE *sostituto*
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
come da autorizzazione della Direzione
P.le II di Milano - Ufficio Territoriale di
Milano - Aut. N. 39334/2015 del
27.03.2015

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito denominato per brevità Fondazione) con sede legale in Milano Via Celoria n. 11, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it, C.F. 01668320151 - P.IVA 04376340156, nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso il suddetto Ente

E

Il Gruppo MULTIMEDICA S.P.A. (di seguito denominato per brevità MultiMedica), C.P. e P.I. 06781690968, con sede in Milano Via Fantoli n. 16/15, nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Daniele Schwarz, nato a Milano il 17/06/1946 e domiciliato per la carica presso la sopraccitata sede.

PREMESSO CHE

- La Fondazione svolge attività di ricovero e cura e di ricerca scientifica in tema di malattie neurologiche di competenza sia medica, sia chirurgica, in regime d'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
- La Fondazione attualmente non dispone di Unità Operative di Medicina Riabilitativa a conduzione specialistica specifica, pur essendo attivo un Servizio di rieducazione motoria con organico di fisioterapisti, affidato a conduzione neurologica.
- La Fondazione nello svolgimento della propria attività ha richiesto la collaborazione di MultiMedica per l'esecuzione di consulenze e prestazioni specialistiche per i propri pazienti;
- MultiMedica è una realtà sanitaria d'eccellenza nel panorama italiano, ed è il quarto gruppo privato accreditato in Lombardia;
- MultiMedica è costituita ospedali ad alta specializzazione, poliambulatori specialistici e centri di ricerca scientifica che operano in sinergia integrando l'assistenza clinica alla ricerca e alla formazione universitaria per offrire a tutti le cure migliori;



1

- L'apporto del personale da parte di MultiMedica non concorre in alcun modo al raggiungimento dei requisiti di accreditamento di Fondazione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI PATTUISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

MultiMedica, al fine di rispondere alle esigenze cliniche di valutazione neurofunzionale, di prescrizione terapeutica e di supporto alle decisioni di continuità assistenziale della Fondazione (prima valutazione e follow – up), tramite il proprio personale afferente al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa, si impegna ad effettuare prestazioni specialistiche in *medicina fisica e riabilitativa a favore di pazienti ricoverati presso la Fondazione affetti da disordini del movimento.*

MultiMedica si impegna altresì ad effettuare annualmente circa 20 esami di video fluoroscopia e logopedia per pazienti con gravi problemi di disfagia e deglutizione.

Art. 2

Le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa saranno svolte dai dirigenti medici di MultiMedica presso la Fondazione mediante un massimo di 75 accessi all'anno, della durata di circa 3 ore per ogni accesso, da concordare di volta in volta con il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale Adulti della Fondazione.

Le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate dal personale di MultiMedica dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Istituto stesso, e potranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio.

In ogni caso dovrà essere assicurato il pieno rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale del S.S.N.

L'effettuazione delle prestazioni sarà regolata unicamente dalla presente convenzione, esclusa ogni possibilità di accordi diretti fra la Fondazione ed i sanitari di MultiMedica interessati.

Art. 3

La Fondazione corrisponderà a MultiMedica quale corrispettivo per le prestazioni effettuate, il seguente compenso:



✓ Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa presso la Fondazione

- € 200,00 (Esente IVA) ad accesso della durata di 3 ore;

✓ Esami di video fluoroscopia e logopedia presso MultiMedica:

- **Tariffa nomenclatore regionale**

La liquidazione avverrà trimestralmente dietro emissione da parte di MultiMedica di regolare fattura.

A tal fine la Fondazione provvederà ad inviare a MultiMedica una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione, e il numero di accessi effettuati dai Dirigenti Medici nel periodo considerato.

Nel caso di ritardo nel pagamento, per ogni giorno di ritardo saranno dovuti a MultiMedica gli interessi di mora calcolati nella misura prevista dal D. Lgs. 192/2012.

Art. 4

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 la Fondazione Besta dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici di MultiMedica nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

La Fondazione Besta si fa altresì carico della copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi ai professionisti nel corso dell'espletamento delle attività previste dalla seguente convenzione, qualora tali infortuni siano imputabili alla Fondazione stessa (a titolo esemplificativo: danni a cose o persone conseguenti a fattori organizzativi, strutturali, impiantistici, uso di strumentazione, ecc.).

Art. 5

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento della consulenza di cui alla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni della Fondazione e di MultiMedica.

Art. 6

Nell'esecuzione della presente convenzione MultiMedica verrà a conoscenza di dati personali

che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, nomina MultiMedica responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico, come da atto di nomina separato.

L'atto di nomina è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 7

La presente convenzione decorre a far tempo dal 1 ottobre 2024 fino al 31 dicembre 2026, e fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo di raccomandata A/R o PEC almeno 3 mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso.

Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Il Contratto si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali, regionali o disposizioni regolamentari, anche interne, con essa incompatibili.

In caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo, MultiMedica, impregiudicato ogni altro diritto, avrà in ogni caso diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del Contratto.

Nessuna delle Parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo o risoluzione del Contratto.

Art. 8

La Fondazione dichiara di aver preso visione e di accettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico e Comportamentale di MultiMedica disponibili sul sito internet all'indirizzo (<https://multimedica.it/il-gruppo/amministrazione-trasparente/>) impegnandosi nello svolgimento della Convenzione e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio di MultiMedica, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. È facoltà di MultiMedica risolvere la Convenzione nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel citato Modello

Organizzativo o nel Codice Etico e Comportamentale. La Fondazione si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, previo accordo sulle tempistiche.

Art. 9

Sarà cura di Fondazione provvedere ad assolvere, nei tempi e nelle modalità del dettato normativo, ai doveri di informazione e coordinamento previsti dal D.lgs 81/2008 circa i luoghi di lavoro.

Art. 10

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'esecuzione del Contratto tra loro verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito "Background").

Resta, altresì, fermo che ciascuna Parte rimane esclusiva proprietaria di ogni informazione, conoscenza, dato e risultato acquisito indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto e risultante da prova documentale, con la conseguenza che l'altra Parte non ne acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualsivoglia titolo.

Resta inteso che i metodi, le invenzioni, gli algoritmi, il know-how utilizzati e/o sviluppati da MultiMedica nella prestazione dei Servizi a favore di Fondazione rimarranno di esclusiva proprietà di MultiMedica. Restano salvi i diritti degli inventori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs del 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale").

Art. 11

Ciascuna Parte sarà sollevata da responsabilità ed esentata dall'obbligo di fornire prestazioni ai sensi del Contratto per tutto il tempo e fino a quando tale Parte sia nell'oggettiva impossibilità di adempiere alle proprie prestazioni, in conseguenza di situazioni di forza maggiore (ivi incluse situazioni di emergenza sanitaria) che esulino dal controllo della Parte che le debba invocare. Nei suddetti casi, la mancata prestazione non costituirà inadempimento. Resta inteso che la Parte che invoca l'applicazione di una causa di forza maggiore dovrà comunicarlo tempestivamente in forma scritta all'altra Parte e adoperarsi in



ogni modo ragionevole, anche dal punto di vista organizzativo e commerciale, affinché tale sospensione sia quanto più limitata possibile nel tempo o si trovi una alternativa che consenta la prosecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora la causa di forza maggiore permanga e non sia rimossa entro un termine ritenuto congruo, a giudizio delle Parti, le stesse concorderanno in buona fede i termini per la cessazione del Contratto.

Art. 12

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico della Fondazione, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

In caso di controversie in merito alla presente convenzione, le parti eleggono come Foro competente, in via esclusiva, quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Cordone)

PER IL GRUPPO MULTIMEDICA S.P.A.

(Dott. Daniele Schwarz)